



Rep. Ord. n° 526 del 05/09/2011

Oggetto: Riorrganizzazione dei percorsi pedonali e delle aree di sosta di Piazzale Roma (C.I. 12467) - Regolamentazione della circolazione in Piazzale Roma dal giorno 11/08/2011 - veicoli in servizio di noleggio con conducente e veicoli dei vigili del fuoco

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27/2010 successivamente integrata e modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 106 del 29 luglio 2010 è stata approvata l'introduzione del progetto di riassetto della circolazione veicolare e pedonale di Piazzale Roma nell'elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 528 del 23/07/2010 "Riassetto della viabilità di Piazzale Roma a tutela della sicurezza e della mobilità pedonale. Completamento interventi (C.I. 12467). Approvazione del progetto preliminare" è stato approvato il progetto preliminare di riorganizzazione di Piazzale Roma;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del 24/02/2011 "Riorganizzazione dei percorsi pedonali e delle aree di sosta di Piazzale Roma - approvazione del progetto definitivo e modifica agli allegati del disciplinare 3 allegato al contratto di Servizio tra Comune di Venezia e ASM S.p.A. - C.I. 12467" è stato approvato il progetto definitivo relativo alla riorganizzazione della circolazione in Piazzale Roma ;

Considerato che:

- la Legge n° 21/1992 in materia di servizi di noleggio con conducente stabilisce che "lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco" e che "per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza";
- la Legge Regionale n° 22/1996 in conformità a quanto stabilito dalla Legge n° 21/1996 in materia di servizi di noleggio con conducente stabilisce che "lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni dotati di servizio di taxi";
- la normativa nazionale e regionale stabilisce che i comuni dotati di servizio di taxi non possono autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche;

Riconosciuto che:

- il Comune di Venezia ha autorizzato lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente all'interno del territorio di competenza;
- il Comune di Venezia ha autorizzato lo svolgimento del servizio di noleggio con stalli di sosta riservati;

20

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore Ing. Franco Fiorini

Scorre Mobilità
Direttore Arch. Louis Sartori

Scade di Mestre
V.lla Corina
Via Marconi, 10
30174 Venezia Chirignago
Tel. 041.545.9430
fax: 041.545.9490
lort.sartori@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento:
Louis Sartori
Responsabile dell'istruttoria:
Angela Senari

CITTA' DI
VENEZIA

- nell'ambito del riassetto della circolazione in Piazzale Roma, ha identificato stalli di sosta da dedicare alle operazioni di carico e scarico dei veicoli in servizio in servizio di noleggio con conducente;
- si rende necessario allocare i veicoli al servizio dei Vigili del Fuoco in un ambito che consenta di effettuare i servizi di pronto intervento nel minor tempo possibile;

Verificata l'esigenza di specificare che detti stalli sono da intendersi esclusivamente per la fermata dei veicoli in servizio di noleggio con conducente e non per la sosta dei medesimi;

Visto:

- la Legge 15/01/1992 n° 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e s.m.i.;
- la Legge Regionale del 30/07/1996 n° 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via terra";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. sostituire il punto 2) lettera e) dell'ordinanza dirigenziale n° 479 del 10/08/2011 con il seguente testo:

All'interno dell'area dedicata alla sosta dei veicoli segnalare quattro stalli riservati per la fermata delle autovetture in servizio di noleggio con conducente, per operazioni di carico e scarico passeggeri per un tempo massimo di 15 minuti con rimozione in caso di sosta vietata. Nel corso della operazioni di carico e scarico i conducenti dovranno essere sempre presenti e muniti della prenotazione del servizio.

Segnalare inoltre due stalli di sosta riservati alle cosiddette "auto blu". In via temporanea, fino al completamento dei lavori di riorganizzazione delle aree di sosta, gli stalli di cui al presente punto sono collocati su sei stalli di sosta a pagamento, sul lato est dell'area dedicata alla sosta breve. Terminati i lavori gli stalli di sosta a pagamento dovranno essere ripristinati;

2. segnalare uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio del Dipartimento Prevenzione ed Ambiente di ULSS in prossimità degli stalli di sosta riservati al corpo di Polizia Municipale;

CITTA' DI
VENEZIA

3. modificare il punto 2) lettera f) dell'ordinanza dirigenziale n° 479 del 10/08/2011 sostituendo i due stalli di sosta riservati ai Vigili del Fuoco con due stalli riservati al corpo di Polizia Municipale. Gli stalli riservati ai Vigili del Fuoco sono collocati in via temporanea contiguamente agli stalli di sosta riservati alle auto di rappresentanza, comunemente definite "auto blu", in sostituzione di due stalli di sosta a pagamento. Gli stalli di sosta a pagamento sono ricollocati in sostituzione di due stalli di sosta riservati al Corpo di Polizia Municipale;
4. aggiungere dopo il punto 3) lettera i) dell'ordinanza dirigenziale n° 479 del 10/08/2011 il seguente testo:

All'interno dell'area dedicata alla sosta di autobubus e taxi non è ammesso l'accesso dei veicoli in servizio di noleggio con conducente. ?

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, della prescritta segnaletica stradale dal parte dell'impresa esecutrice, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Ministeriale 24/10/2000. A tal fine i segnali in contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità (fax 041 5459490), alla Direzione di Polizia Municipale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento della segnaletica;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 2 settembre 2011

IL DIRETTORE
Ing. Franco Fiorin